



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Polizia mineraria, cave e miniere

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

Data

Protocollo

La data (*) e il protocollo (*)(*): segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA

Classificazione: 8.80.10.009.M0234A.1235/2025C/A19000 - VERIFICA VIA NUOVA CAVA/2025.5

Allegati: 2

Alla Provincia di Alessandria
DIREZIONE AMBIENTE VIABILITA' 1
Servizio Tecnico V.I.A. - V.A.S. – A.I.A.
protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it

e, p.c. Alla Regione Piemonte

Direzione A1800A
Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica:
Settore A1805B - Difesa del suolo
Direzione A1600A
Ambiente, Energia e Territorio:
Settore A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale

LORO SEDI

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 D.Lgs.152/06 e della L.R. 13/23 per progetto di coltivazione mineraria di sabbia e ghiaia con successivo recupero ambientale presso cava Gorretta sita in Castelnuovo Bormida (AL) – POS. M0234A
Proponente: SPESSA S.r.l.

Parere unico regionale.

In riferimento all'istruttoria citata in oggetto, si fa presente che il settore scrivente ha ricevuto in data 20/01/2025 (ns prot. n. 573) la comunicazione ai sensi dell'art. 19 D.Lgs.152/06 da parte del Servizio VIA della Provincia di Alessandria, in merito alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente provinciale della relativa istanza corredata dalla documentazione tecnica e dagli elaborati progettuali. Con medesima nota ha richiesto agli Enti invitati di trasmettere i propri pareri e le proprie osservazioni esclusivamente tramite posta elettronica certificata entro il 18/02/2025.

Sono stati pertanto richiesti, mediante lo strumento della Conferenza di Servizi interna svoltasi in modalità asincrona, i pareri dei Settori regionali appartenenti alla *Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica* e alla *Direzione Ambiente, Energia e Territorio*, per le rispettive materie di competenza (nota ns. prot. n. 891 del 28/01/2025), al fine di predisporre, da parte del Settore scrivente, il contributo unico dell'Ente.

Si riportano di seguito i passaggi più importanti contenuti nei contributi pervenuti dai settori regionali coinvolti. In ogni caso tali pareri vengono allegati alla presente nota per consentirne la lettura integrale.

Con nota acquisita al ns. prot. n. 1489 del 12/02/2025 è pervenuto il contributo del Settore Urbanistica Piemonte Orientale che cita quanto segue:

“(...) tenuto conto che sulla base dell’esame degli atti visionati e dalla consultazione della TAV. P2 (Beni paesaggistici) del Piano Paesaggistico Regionale, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, l’area interessata dalla coltivazione mineraria di sabbia e ghiaia, presso la Cava Gorretta, non interferisce con i beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, pertanto non è soggetta all’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146, comma 4, del d.lgs 42/2004 e, in tal caso, il Settore scrivente, per quanto attiene la normativa in materia di paesaggio, non ritiene di formulare osservazioni in merito agli interventi in progetto.

Si rammenta che con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr); le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati”.

Con nota acquisita al ns. prot. n. 1539 del 13/02/2025 è pervenuto il contributo del Settore Difesa del Suolo che tanto evidenzia:

“(...) Il progetto di coltivazione non introduce modifiche rispetto al progetto originariamente autorizzato; pertanto il Settore scrivente ha proceduto ad analizzare la relazione idraulica predisposta per la verifica delle ipotesi e delle conclusioni formulate nel 2008 per l’elaborazione del modello allegato allo studio idraulico originario.

I lavori in progetto prevedono dunque il completamento delle estrazioni delle volumetrie residue pari a circa 25.000 mc in sponda sinistra del Torrente Bormida (fascia fluviale A) raggiungendo una conformazione finale con una quota finale di scavo pari a circa 110,6 m s.l.m.. Successivamente sarà steso uno strato dello spessore medio di circa 2.2 m di materiale sterile limoso, originariamente asportato per il raggiungimento del banco ghiaioso, atto a ripristinare in parte l’assetto morfologico dell’area.

Occorre evidenziare che lo studio idraulico allegato all’istanza non apporta contributi conoscitivi quantitativi; esso attesta nelle conclusioni la validità delle ipotesi progettuali e delle risultanze dello studio idraulico del 2008, riscontrando differenze trascurabili per il modello, a seguito dell’effettuazione di una campagna di rilievi topografici.

A tale proposito si richiede di presentare nella documentazione progettuale tale confronto dei rilievi topografici e batimetrici del 2008 con quelli oggetto della campagna di rilievo del 2024.

La documentazione progettuale dovrà dunque essere integrata con una specifica relazione tecnica, che ricostruisca l’evoluzione plano altimetrica e geomorfologica dell’alveo e delle aree golenali, nonché l’evoluzione del canale di deflusso, anche sulla scorta del monitoraggio topografico e batimetrico prescritto dal Settore scrivente. Tale aspetto si rende necessario al fine di verificare esaustivamente l’eventuale evoluzione del corso d’acqua, al fine di confermare o meno le risultanze dello studio originario in merito ai criteri di compatibilità idraulica (espressi nella delib. 10/2002 dell’Autorità di Bacino del fiume Po), ovvero:

- interazioni con il regime idraulico del corso d'acqua (...)
 1. modificazione delle condizioni di deflusso delle portate di piena;
 2. modificazione della dinamica d'invaso delle aree golenali;
 3. interazione con le opere idrauliche esistenti e con gli eventuali manufatti di attraversamento;
 4. interazione con l'assetto di progetto previsto nel P.A.I.;
 5. condizioni di sicurezza dell'attività estrattiva rispetto alla piena;
- interazioni con l'assetto geomorfologico del corso d'acqua (...)
 1. interferenze indotte dall'attività estrattiva in termini di modifica della stabilità attuale del corso d'acqua;
 2. interferenze indotte dall'attività estrattiva in termini di modifica delle tendenze evolutive in atto.

Si fa presente che dal 2008 ad oggi si sono verificati eventi meteorologici anche significativi (2016, 2019), per i quali si rende necessaria una ricostruzione degli eventuali effetti nell'area in oggetto, rapportandola ai lavori oggetto dell'istanza.

Si sottolinea inoltre che la DGR 24-13678 del 18.10.2004 della Regione Piemonte prescrive che le profondità di scavo delle attività estrattive in fascia A siano mantenute a un metro sopra la quota di thalweg.

Nel caso in cui le risultanze degli approfondimenti richiesti evidenzino modificazioni delle sezioni d'alveo del fiume Tanaro e/o evoluzioni plano-altimetriche significative del corso d'acqua e delle aree golenali, tali da alterarne anche il regime idraulico, il Proponente dovrà presentare apposita relazione idraulica e di trasporto solido di aggiornamento".

Visionata la documentazione progettuale, emerge che la richiesta di cui all'oggetto verte sulla possibilità di completare un'attività estrattiva rimasta incompiuta e la cui autorizzazione ai sensi della l.r. 23/2016 è ormai scaduta da giugno 2022. La richiesta tardiva di rinnovo è stata rifiutata dalla Provincia di Alessandria, che ha piuttosto suggerito al proponente di richiedere una nuova autorizzazione preceduta da una verifica di assoggettabilità a VIA in quanto l'area di cava ricade all'interno della "Fascia A" del Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po.

Il completamento del progetto di coltivazione, di cui alla verifica di VIA sopra richiamata, riguarda una piccola porzione residuale di superficie utile di scavo pari a circa 7.000 mq con un volume netto di sabbia e ghiaia ancora da scavare di 24.500 mc, da completare in 5 anni. In seguito all'attività di scavo è prevista una successiva fase di recupero ambientale che consiste nel parziale ritombamento del vuoto di cava utilizzando solo materiale proveniente dall'attività di estrazione (terreno vegetale e sterile limoso), precedentemente asportato per raggiungere il giacimento ghiaioso e abbancato in cumuli localizzati nelle vicinanze del lotto oggetto di escavazione. Il progetto di recupero non prevede pertanto modifiche rispetto al progetto originario e si pone l'obiettivo di ripristinare il riuso agricolo del sito, come da vocazione storica.

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto delle risultanze dell'esame della documentazione prodotta, delle osservazioni contenute nei pareri pervenuti e in virtù del fatto che l'intervento estrattivo oggetto di richiesta non apporta modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato anzi trattasi di completamento di lavori minerari all'interno di un'area residuale di 7.000 mq (un decimo della superficie totale di scavo autorizzata), questo Settore, per quanto di competenza, ritiene che il progetto possa essere non assoggettato al procedimento di VIA.

Si sollecita, in ogni caso, la presentazione di idonei approfondimenti come richiesto nel contributo del settore regionale Difesa del Suolo, al fine della valutazione degli aspetti di competenza in merito alla compatibilità idraulica del progetto di completamento rispetto a quanto precedentemente esaminato.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore

Dott. Edoardo GUERRINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Referenti R.R. / M.S.:

arch. Patrizia Altomare

tel.: 0114322156 – 3351984851

patrizia.altomare@regione.piemonte.it

arch. Francesca Pozzati

francesca.pozzati@regione.piemonte.it